

**Proposte e osservazioni Anc e Confimi Industria
Semplificazioni, facilitazioni alla compliance e contrasto all'evasione
Febbraio 2024**

**Art. 37 schema d.Lgs accertamento
e concordato preventivo biennale (AG 105/2023)**

L'articolo 37 dello schema in oggetto prevede, per i soggetti in area da concordato preventivo biennale (quindi comunque non per tutti e sicuramente non per le aziende che superano 5.164.000 euro di ricavi), per il primo anno applicativo ovvero per il 2024, lo slittamento al 31 luglio 2024 "senza alcuna maggiorazione" del saldo/acconto redditi, Irap (fin qui nulla di strano) in scadenza a giugno 2024 nonché dell'Iva. Il testo del citato articolo 37, al comma 1, recita infatti come segue:

"I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione".

Considerato che studi e imprese sono in piena campagna dichiarazione Iva, è opportuno avere chiarezza - **prima possibile** - sulla concreta possibilità o meno di far slittare tutti i versamenti del saldo Iva (dei soggetti ISA/CPB) da metà marzo a fine luglio senza le tradizionali maggiorazioni (0,4% per mese o frazione) previste dall'articolo 17 del DPR 435/2001. Tanto più che l'Iva non è coinvolta dal concordato, l'interpretazione che letteralmente estenderebbe il versamento del 6099/2023 a fine luglio, senza maggiorazioni, risulta "strana".

**Art. 9, cc.1-3, D.Lgs 1/2024
Soglia slittamento versamento Iva periodico**

È indubbiamente apprezzabile lo spirito (meno F24 per tutti) con cui è stato disposto l'aumento da lire 50.000 (€ 25,82) a € 100 della soglia fino alla quale il versamento periodico (mensile o trimestrale) non va eseguito ma riportato a debito nella liquidazione successiva (VP7 LiPe); dall'altra, tuttavia, nell'aggiornare le disposizioni di riferimento, ovvero l'art. 7, c.1/a, DPR 542/99 per i trimestrali e l'art. 1, c.4, DPR 100/98 per i mensili, il decreto dispone che il versamento rinviato debba essere comunque eseguito "entro il 16 dicembre dello stesso anno" introducendo (per comprensibili esigenze erariali) una nuova scadenza.

Il **nostro suggerimento** (piccolo accorgimento) è quello di modificare le norme citate sostituendo l'imperativo presente "è effettuato insieme a quello dovuto per ..." con "può essere effettuato insieme a quello dovuto per ..." il periodo successivo.

Ciò al fine di evitare (paradossali) lettere di compliance (se l'AdE non dovesse attuare un'impostazione maggiormente distensiva rispetto al dettato letterale della norma) laddove il contribuente dovesse scegliere di presentare ordinariamente il modello F24 anche sotto detta soglia di rinvio. Risulterà così sufficiente - nelle comunicazioni LiPe - riportare in VP7 l'importo del debito minimo del periodo precedente a seconda

che si sia scelto o meno di adire al rinvio del versamento sotto soglia. Per le casse erariale sarà pure un beneficio.

Art. 9, co.4, D.Lgs 1/2024

Soglia slittamento versamento ritenute lavoro autonomo e provvigioni fino a € 100

Analogamente alla situazione precedente si suggerisce di modificare il nuovo comma 4 dell'articolo 9 del decreto in oggetto sostituendo l'imperativo presente *"è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre ..."* con *"può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre ..."*.

Anche se la norma in oggetto non interviene (a differenza del caso Iva) nella disposizione primaria (combinato disposto art. 3 DPR 600/73 e artt. 17-18 d.Lgs 241/97) **la precisazione parrebbe comunque opportuna** giacché saranno in molti coloro che, ancorché non superiori a € 100, preferiranno versare comunque le ritenute operate nei termini ordinari. In altri termini sarebbe preferibile se la disposizione semplificatoria assumesse chiaramente la natura di facoltà come peraltro previsto dall'articolo 25-ter del DPR 600/73 (con soglia fino a € 500) per gli amministratori del condominio.

Si osserva che rimane comunque invariata (condividiamo) la facoltà di applicare le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 (come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999) ovvero di effettuare un unico versamento entro il termine stabilito per il saldo delle imposte sui redditi per *"i sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire"* (€ 1.032,91), salvo venga superato anche uno dei limiti indicati nel qual caso il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini ordinariamente previsti.

Paradosso forfeitari

acquisti in reverse charge dei soggetti forfeitari

Nessuna attenzione è stata posta dal decreto semplificazioni (d.Lgs 1/2024) ai versamenti Iva dovuti dai forfeitari (e dai minimi residuali)². Questi soggetti si trovano paradossalmente a versare mensilmente l'Iva sugli acquisti in *reverse charge*, come conferma peraltro la recente circolare AdE n.32/E/2023. Allo stato dell'arte, nonostante realizzino volumi ampiamente inferiori, questi soggetti non possono fruire – nemmeno con la maggiorazione dell'1% - dei termini trimestrali cui possono invece aderire tutti coloro che nell'anno precedente non hanno realizzato volume d'affari superiore a 500/800 mila euro a seconda dell'attività. E' un problema – particolarmente avvertito – che risulta amplificato dall'estensione generalizzata 2024 della fatturazione elettronica che trascina automaticamente anche l'obbligo dell'esterometro (entro il 15 del mese successivo) da cui emerge con tutta evidenza la posizione a debito del soggetto. Nemmeno le misure di

² L'Agenzia delle entrate ha più volte confermato che anche i soggetti forfeitari di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 sono soggetti passivi Iva quando effettuano acquisti in *reverse charge* (circ. AdE 10/E/2016 § 4.1.2; circ. AdE 14/E/2015; circ. AdE 59/E/2010; circ. AdE 32/E/2023); detti acquisti devono pertanto essere sempre accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 dell'Iva. Fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui (articolo 38, co. 5/c, del D.L. 313/93).

semplificazione dell'articolo 8 del d.Lgs 1/2024 (elevazione soglia di rinvio del versamento periodico Iva a € 100) pare possano essere invocate per i soggetti in analisi.

Si suggerisce, pertanto, di valutare l'**integrazione dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014** con la seguente disposizione:

“Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.”

La **proposta** mira ad **introdurre il termine trimestrale** (in luogo di quello mensile) entro il quale i soggetti **forfetari** possono procedere con il versamento dell'Iva relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del *reverse charge* interno e, ove previsto, internazionale.

È paradossale, infatti, che soggetti di ridottissime dimensioni (fino ad € 85.000 di ricavi/compensi) non possano quantomeno fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei medesimi termini trimestrali che l'ordinamento riconosce ad operatori ben più strutturati (fino a 500/800 mila euro di volume d'affari) ai sensi dell'articolo 7 del DPR 542/99.

Spicca, ancora più paradossalmente, il fatto che il forfetaio, se supera la soglia di € 100.000 in corsa d'anno, diventa contribuente Iva ordinario con facoltà, da tale momento, di adire alla liquidazione Iva trimestrale (con un periodo d'imposta caratterizzato quindi da termini diversi).

Per la proposta in analisi, **si ritiene non siano necessarie coperture** per due motivi:

- il citato articolo 7 prevede (al comma 3) che il versamento trimestrale sia maggiorato dell'1% a titolo di interesse;
- è **molto probabile che i maggiori termini favoriscano l'adempimento spontaneo** dell'esterometro e del relativo versamento Iva sugli acquisti da non residenti che, diversamente, l'Agenzia delle entrate (o la GdF) riuscirebbe ad intercettare solo a seguito di approfondite verifiche analitiche giacché dai fornitori esteri arrivano essenzialmente fatture analogiche e tanto più, possiamo osservare, che nessuna informazione sul cessionario/committente (ma solo sul venditore e/o beneficiario del pagamento elettronico) viene acquisita dall'Amministrazione finanziaria attraverso i nuovi adempimenti legati alla DAC 7 (D.Lgs. 32 del 1/3/2023; Provv.AdE 406671 del 20/11/2023) o alla direttiva PSP (direttiva 2020/284/UE; Decreto legislativo 153 del 18/10/2023).

Rimane fermo che, con la proposta suddetta, il contribuente mantiene la facoltà di eseguire il versamento mensilmente senza la maggiorazione a titolo di interessi.

Termine annotazione acquisti in reverse charge per i soggetti in liquidazione Iva trimestrale

Sempre al fine di ritrovare tempistiche più ragionevoli e di dare conferma normativa a comportamenti interpretativi ufficiosamente già “sdoganati”, si suggerisce di **sostituire il comma 3-bis dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999** con il seguente:

“I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro

la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331/93."

Trattasi di precisazione normativa volta a chiarire che i termini previsti dall'articolo 7 del d.P.R. 542/99 (come ampliati dalla Legge di Bilancio 2021) per le annotazioni nel registro di cui all'articolo 23 valgono sia per le operazioni attive che per quelle passive in inversione contabile. La precisazione non richiede coperture; essa collima, peraltro, con il chiarimento già ufficiosamente offerto dall'Agenzia delle entrate in occasione del Forum Commercialisti organizzato da Italia Oggi (23 gennaio 2023).

***Precisazione sui termini di trasmissione dei dati dell'esterometro.
Incentivo alla comunicazione, ancorché tardiva, degli acquisti da NR che hanno comunque concorso alla tempestiva liquidazione dell'Iva***

Si chiede di valutare l'**integrazione** del comma 2-quater, dell'articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 con la seguente disposizione:

"Salvo intervenuto accesso, ispezione o verifica, l'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica rappresenta violazione meramente formale laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015, sia avvenuta entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ai fini di fruire della liquidazione Iva precompilata e del 31 gennaio dell'anno successivo ai fini di fruire della dichiarazione Iva precompilata".

Con il testo proposto si mira a precisare che – in mancanza di intervenute verifiche - eventuali comunicazioni tardive effettuate ai fini dell'esterometro secondo le modalità della fatturazione elettronica in vigore dal 1/7/2022 (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1103, della L. 178/2020 e dall'articolo 5, comma 14-ter del DL. 146/2021) non configurano violazione Iva sanzionabili (omessa/tardiva fatturazione di operazioni imponibili, non imponibili, non territoriali o di omessa/tardiva applicazione del *reverse charge*) laddove l'operazione abbia regolarmente concorso alla liquidazione Iva mensile/trimestrale di riferimento o comunque sia stata trasmessa entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento laddove il contribuente voglia avvalersi dell'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri Iva e – per i soggetti con liquidazione trimestrale - delle altre semplificazioni (precompilate LI.PE. e DAI) previste dall'articolo 4 del D.Lgs 127/2015 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 del 9/7/2021. L'invio entro il 31 gennaio dell'anno successivo potrà comunque garantire la fruizione della dichiarazione annuale Iva precompilata.

Oltre i suddetti termini di tolleranza (entro i quali la violazione non incide né sull'attività accertativa né sulla possibilità dell'Agenzia di fornire le precompilate Iva), rimangono applicabili le ordinarie sanzioni secondo le interpretazioni già fornite dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, come sostenuto in via interpretativa nella circolare 26/E del 13/7/2022:

- (i) l'emissione della fattura elettronica verso non residenti non è obbligatoria così, per gli acquisti, come non è obbligatorio assolvere gli obblighi di integrazione/autofattura (cioè l'adempimento Iva a cui fa

seguito la doppia annotazione vendite/acquisti) mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite XML utilizzando il TD17, TD18 e TD19, ma il mancato/tardivo invio costituisce violazione dell'obbligo dell'esterometro (§ 2.7); rimane fermo che l'utilizzo elettronico di detti documenti in taluni casi - cioè quando tempestivo - può soddisfare contestualmente sia l'adempimento Iva che l'esterometro;

- (ii) il movimento di trasmissione dati (XML) *“avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento”* (cioè i 2 euro dell'art. 11, comma 2-quater, del D.Lgs 471/97) rimanendo però *“autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione”* (§ 2.10) e cioè degli ordinari adempimenti Iva; in tal senso viene anche ribadito (§ 2.8) che in caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non si concretizza *“in linea generale”* anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura fermo restando che detto adempimento è autonomo *“rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero”*.

L'**integrazione suggerita** in premessa **favorirà l'adempimento spontaneo** dell'esterometro rendendo più completa – anche ai fini delle precompilate – l'acquisizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. Diversamente, l'Agenzia delle entrate (o la GdF) può riuscire ad intercettare la presenza di tali acquisti solo a seguito di approfondite verifiche analitiche, presso il contribuente, giacché dai fornitori esteri arrivano essenzialmente fatture analogiche anche perché, possiamo osservare, nessuna informazione sul cessionario/committente (ma solo sul venditore e/o beneficiario del pagamento elettronico) viene acquisita dall'Amministrazione finanziaria attraverso i nuovi adempimenti legati alla DAC 7 (D.Lgs. 32 del 1/3/2023; Provv.AdE 406671 del 20/11/2023) o alla direttiva PSP (direttiva 2020/284/UE; Decreto legislativo 153 del 18/10/2023).

***Addebito irrituale dell'Iva da parte dei NR non stabiliti ma identificati
o con rappresentante fiscale in Italia. Uso del TD28 da parte del cessionario***

Lo schema (art. 4) di decreto legislativo sull'accertamento (AG 105/2023) prevede l'introduzione di misure volte a contrastare abusi legati all'apertura della partita Iva e all'iscrizione nel VIES, da parte di non residenti attraverso l'istituto del rappresentante fiscale. Condividiamo lo spirito soprattutto in particolare per quanto riguarda le ipotesi in cui il non residente (attraverso l'immissione in libera pratica da altro Stato membro) riesce ad introdurre in Italia beni senza assolvere Iva all'importazione (indicando sé stesso e non un cessionario effettivo) con elevazione del rischio (non peregrino) che poi detto soggetto nemmeno versò l'Iva nelle cessioni interne B2C.

Per le cessioni B2B, come noto, l'Iva non andrebbe addebitata in rivalsa in funzione dell'articolo 17 comma 2 del DPR 633/72 ma il fenomeno in cui tale addebito in rivalsa avvenga comunque non è raro nonostante il cessionario/committente, soggetto passivo residente, fornisca la propria partita Iva nazionale.

Per il caso del suddetto irrituale addebito, la disciplina sanzionatoria (art. 6, comma 9-bis 1 del d.Lgs 471/97) fa salva, com'è noto, la detrazione per il cessionario/committente ma prevede una sanzione da € 250 a € 10.000 (su cui è solo solidalmente responsabile il fornitore estero), ferma restando l'applicazione della sanzione più pesante (comma 1 dell'art. 6 cit.) qualora il versamento in rivalsa, in luogo del reverse, sia determinato da un intento di evasione o di frode del quale (sia provato) il cessionario o committente era consapevole.

Con riguardo alla suddetta fattura irregolare (cioè in rivalsa) emessa dal fornitore, l'Agenzia delle entrate, con le specifiche tecniche 1.8 tecniche in vigore dal 1/2/2024 (nonché in occasione del Forum commercialisti Italia oggi del 23/1/2023 e del Telefisco del 2/1/2024), ha precisato che, ai fini dell'esterometro, dette fatture

possono essere comunicata utilizzando la classe documentale TD28 (originariamente creata per le forniture di beni con fatturazione cartacea e addebito di Iva da parte del fornitore "minimo" di San Marino).

Ciò premesso, è evidente che **nessun cessionario/committente residente consapevole del suddetto impianto sanzionatorio utilizzerà mai il TD28** per non correre il rischio di vedersi propinare (non per colpa sua) la sanzione (ben che vada) di € 250. È infatti scontato che - anche laddove il malcapitato cessionario non riesca a farsi restituire l'Iva erroneamente applicata - sia spesso opportuno rinunciare (sostanzialmente) alla detrazione (spesso si tratta di singoli acquisti di pochi euro) e applicare comunque il *reverse charge* (esattamente come impone l'articolo 17 comma 2) comunicando quindi detti acquisti con il TD19 (o eventualmente TD17 se relativi a servizi).

Ciò rappresentato, **il nostro suggerimento è il seguente:**

1. **si modifichi la norma sanzionatoria** il comma 9-bis 1 dell'articolo 6 **precisando** che la sanzione ivi prevista **non sarà applicabile laddove il cessionario/committente residente comunica l'acquisto irrualmente assoggettato ad Iva dal fornitore non residente ma identificato**, attraverso le apposite procedure individuate dall'AdE (ovvero il citato TD28) in attuazione del comma 3-bis dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015 (esterometro);
2. si consideri con l'AdE (e la Sogei) l'opportunità di implementare (modificare) le procedure tecniche affinché l'invio del TD28 sia praticabile anche indicando nell'IdFiscaleIva del fornitore la partita Iva Italiana (con codice ISO IT) del non residente.

In questo modo l'AdE si troverà automaticamente confezionata la lista precisa dei soggetti esteri identificati/rappresentati che hanno irrualmente addebitato l'Iva nel B2B e potrà agevolmente verificare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale.

***Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991 n. 398
per gli enti non soggetti alla disciplina del terzo settore***

Andrebbe previsto che:

"Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'Iva e redditi, di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

La proposta mira a superare una disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi, a partire dal periodo successivo all'autorizzazione della Commissione UE (articolo 104 comma 2, del decreto legislativo 117/2017) fra associazioni sportive dilettantistiche che non assumono la qualifica di enti del Terzo settore e gli altri enti e associazioni.

***Estensione del regime forfetario Iva
per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore***

Andrebbe altresì previsto che:



“Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, può essere applicata, ai soli fini Iva, la disciplina in franchigia di cui all’articolo 86 del citato decreto nei limiti della soglia prevista dall’articolo 282 della Direttiva 2006/112/CE”.

La proposta mira a superare una (pare) dimenticanza che determina una disparità di trattamento fra ODV e APS e altre associazioni (ad esempio sindacati e associazioni di categoria) per le quali non è prevista l’applicabilità – per l’eventuale attività commerciale – del regime forfetario Iva. L’emendamento propone la semplificazione nel limite della soglia prevista dall’articolo 282 della Direttiva Iva (attualmente € 85.000).

Conferma annuale del titolare effettivo al Registro Imprese (art. 3 comma 3 decreto MEF n. 55/2022)

Le società sono tenute a comunicare al Registro delle imprese i dati dei propri titolari effettivi (art. 20 d.Lgs 231/2007) in attuazione (fra le altre) delle disposizioni del decreto MEF n. 55 del 11/03/2022. Al netto della sospensione determinata dall’Ordinanza del TAR del 7/12/2023, buona parte delle società vi hanno provveduto, in sede di prima applicazione, entro lo scorso 11/12/2023.

Il citato DM n. 55 dispone, all’articolo 3 comma 3, che: *“I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. **Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.** Le imprese dotate di personalità giuridica **possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.** Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta”.*

Con riferimento al citato obbligo di conferma annuale dell’invarianza rispetto alla comunicazione precedente che, per le società di capitali, può avvenire *“contestualmente al deposito del bilancio”* si rappresenta la **paradossale situazione** (così i commenti emersi anche durante vari eventi formativi) secondo cui la norma citata determinerebbe un vincolo temporale nel deposito del bilancio laddove si voglia utilizzare detta istanza anche ai fini della conferma delle citata invarianza del titolare effettivo. Se nell’anno X1 la società Alfa deposita, ad esempio, il bilancio in data 20 maggio (30 gg dall’approvazione del 20 aprile), nell’anno X2 la società sarebbe vincolata a rispettare il medesimo termine del 20 maggio dovendo quindi anticipare l’approvazione (cosa non sempre così facile) rispetto al termine finale del 30 aprile (ovvero dei 180 gg in presenza delle condizioni per l’approvazione lunga).

Si chiede:

1. di valutare, in primis, la possibilità di **eliminare detto adempimento confermativo di una situazione invariata** (quindi di dati che l’AF già conosce) giacché, fra le altre, contrario allo spirito dell’art. 6 comma 4 dello Statuto del Contribuente nella parte in cui è precisato che *“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”*;
2. in subordine (laddove ciò non fosse considerato possibile) si chiede di **chiarire quantomeno** che il ricorso alla conferma attraverso l’istanza del deposito del bilancio **non compromette la possibilità di adempiere, anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 3, comma 3, del DM 55/2022, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio previsto per il deposito al Registro imprese dello stesso.**